S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

ATTO N. 07/ZEC

SCHEDA TECNICA GENERALE DELLO ZECCHINO VENETO

Identificazione, caratteristiche monetarie, classificazione funzionale, struttura contabile, copertura patrimoniale, circolazione digitale e interoperabilità multilaterale

Codice documento: SIPSE/ZEC/ATTO-07/2026
Versione: 1.0
Data: 15 novembre 2026
Stato: Specifica tecnica generale di progetto
Ambito: SIPSE – BNVSM – MSP – SMRC – SIPSE Pay
Documento di riferimento: Dossier tecnico-economico generale n. 06/ZEC

PREAMBOLO

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (S.I.P.S.E.), nell'ambito del proprio progetto di integrazione economica multilaterale, adotta la presente Scheda Tecnica Generale dello Zecchino Veneto, identificato con la denominazione abbreviata **ZEC** e con il simbolo **Ƶ**.

La presente scheda costituisce il documento tecnico unitario di identificazione dello strumento progettuale denominato Zecchino Veneto.

Essa definisce:

1. l'identità e le caratteristiche nominali dello ZEC;
2. le sue possibili classificazioni funzionali;
3. la distinzione tra unità di conto e strumenti rappresentativi di valore;
4. il rapporto convenzionale di riferimento con l'euro;
5. i criteri di emissione e registrazione;
6. i requisiti di copertura patrimoniale;
7. le modalità di gestione dei conti e dei portafogli digitali;
8. i requisiti di trasferimento, regolamento e compensazione;
9. l'integrazione con MSP, SMRC e SIPSE Pay;
10. i requisiti di sicurezza, trasparenza e verificabilità;

11. le condizioni necessarie per un'eventuale circolazione e utilizzazione effettiva.

La scheda non costituisce, da sola, autorizzazione all'emissione di moneta, all'esercizio di attività bancaria, all'emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di pagamento.

Le caratteristiche descritte sono pertanto qualificate secondo il relativo stato documentale e operativo.

TITOLO I – IDENTIFICAZIONE GENERALE

Articolo 1 – Denominazione ufficiale del progetto

1. La denominazione dello strumento è:

   ZEC – ZECCHINO VENETO

2. La denominazione estesa è:

   Zecchino Veneto – Unità di riferimento economico del Sistema SIPSE.

3. La denominazione inglese di riferimento è:

   Venetian Zecchino – SIPSE Economic Reference Unit.

4. La denominazione latina di progetto, ove utilizzata in documenti istituzionali, è:

   Zecchinum Venetum.

5. La denominazione commerciale, tecnica e documentale dovrà essere utilizzata in maniera uniforme nei registri, nelle convenzioni, nei contratti, nei prospetti e nelle interfacce digitali.

Articolo 2 – Identificativi e simboli

Campo	Specifica
Denominazione	Zecchino Veneto
Abbreviazione	ZEC
Simbolo	Ƶ
Denominazione inglese	Venetian Zecchino
Unità principale	1 ZEC
Unità frazionaria	1 centesimo ZEC
Numero di decimali	2
Centesimi per unità	100

Identificativo interno SIPSE	ZEC
Codice P-ISO	Da disciplinare nel sistema interno OISP
Codice ISO 4217 ufficiale	Non assegnato alla data della presente scheda
Stato identificativo	Progettato

L'utilizzo della sigla ZEC all'interno del SIPSE ha valore identificativo interno e non equivale all'assegnazione di un codice valuta ISO 4217.

Articolo 3 – Unità di denominazione

1. L'unità principale è costituita da un (1) ZEC.
2. Ogni ZEC è suddivisibile in cento (100) centesimi.
3. La rappresentazione numerica standard è costituita da due cifre decimali.

Esempi:

Quantità	Rappresentazione
Un ZEC	1,00 Ƶ
Dieci ZEC	10,00 Ƶ
Un centesimo	0,01 Ƶ
Dieci centesimi	0,10 Ƶ
Cento ZEC	100,00 Ƶ
Mille ZEC	1.000,00 Ƶ

4. La registrazione informatica dovrà utilizzare un formato numerico coerente, evitando errori di arrotondamento e conversioni non autorizzate.

Articolo 4 – Rapporto convenzionale con l'euro

1. Il progetto ZEC assume, quale riferimento iniziale di contabilizzazione e confronto economico, il seguente rapporto:

   1 ZEC = 1 EUR.

2. Tale rapporto ha natura convenzionale e progettuale, salvo che venga successivamente sostenuto da un'obbligazione contrattuale valida e da un sistema effettivo di conversione o rimborso.
3. La corrispondenza nominale non costituisce automaticamente:
   - garanzia di conversione;
   - garanzia di rimborso;
   - disponibilità di riserve;
   - promessa incondizionata di pagamento;
   - riconoscimento dello ZEC quale moneta avente corso legale;
   - autorizzazione alla prestazione di servizi finanziari.
4. Ogni documento, interfaccia o comunicazione pubblica dovrà distinguere chiaramente:
   - valore nominale;
   - valore contabile di riferimento;

- valore patrimoniale effettivamente coperto;
- valore eventualmente convertibile;
- valore effettivamente rimborsabile.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

Articolo 5 – Distinzione delle tipologie ZEC

Il progetto prevede cinque tipologie funzionali, ciascuna con requisiti e diritti differenti.

5.1 – ZEC-UC: Unità di Conto

Lo ZEC-UC costituisce un'unità convenzionale di misurazione e contabilizzazione.

Può essere utilizzato per:

- esprimere prezzi;
- confrontare valori economici;
- predisporre preventivi;
- contabilizzare obbligazioni contrattuali;
- rappresentare crediti e debiti;
- elaborare statistiche economiche;
- determinare saldi multilaterali.

La sola registrazione di un importo in ZEC-UC non determina l'esistenza di denaro depositato o di un diritto automatico al rimborso.

5.2 – ZEC-R: Rappresentazione Registrata

Lo ZEC-R costituisce una rappresentazione digitale registrata in un sistema contabile o informatico.

Deve essere associato a:

- identificativo univoco;
- titolare o soggetto legittimato;
- quantità registrata;
- data di emissione o registrazione;
- stato giuridico e operativo;
- eventuale vincolo;
- cronologia delle operazioni.

La registrazione deve permettere di distinguere una semplice annotazione contabile da uno strumento che attribuisce effettivi diritti patrimoniali.

5.3 – ZEC-C: Strumento Coperto

Lo ZEC-C identifica uno strumento per il quale la copertura patrimoniale è stata documentata e verificata secondo i criteri del Regolamento n. 03/ZEC.

Per essere qualificato come coperto deve risultare:

- costituita una riserva identificabile;
- dimostrata la titolarità o disponibilità giuridica degli attivi;
- identificato il custode, ove previsto;
- documentato il valore degli attivi;
- verificata la liquidabilità;
- escluso il doppio conteggio;
- verificata l'assenza di gravami incompatibili;
- calcolato il rapporto di copertura;
- prodotto un rapporto di verifica indipendente.

La dicitura ZEC-C non potrà essere utilizzata sulla base di una mera dichiarazione non documentata.

5.4 – ZEC-RIM: Strumento con diritto contrattuale di rimborso

Lo ZEC-RIM identifica uno strumento al quale è associato un diritto di rimborso previsto da un contratto valido.

La documentazione dovrà precisare:

- soggetto obbligato;
- soggetto beneficiario;
- importo rimborsabile;
- valuta e modalità di rimborso;
- termini e scadenze;
- condizioni sospensive;
- eventuali commissioni;
- procedure di contestazione;
- conseguenze dell'inadempimento.

La qualificazione ZEC-RIM potrà essere utilizzata soltanto quando il diritto contrattuale sia effettivamente costituito e giuridicamente verificato.

5.5 – ZEC-PAY: Strumento destinato ai pagamenti

Lo ZEC-PAY identifica una possibile modalità di utilizzazione dello ZEC nell'ambito di operazioni di pagamento.

Tale qualificazione è subordinata:

- alla classificazione giuridica dello strumento;
- alla verifica delle normative applicabili;
- all'eventuale autorizzazione dei soggetti coinvolti;
- alla presenza di un prestatore di servizi di pagamento legittimato;
- alla disponibilità di procedure di autenticazione e sicurezza;

- alla tutela degli utenti;
- alla corretta gestione dei fondi e dei regolamenti.

La presenza dello ZEC in SIPSE Pay non comporta automaticamente che lo ZEC sia moneta elettronica o che SIPSE Pay sia un prestatore autorizzato di servizi di pagamento.

Articolo 6 – Matrice delle qualificazioni

Tipologia	Funzione	Requisito principale
ZEC-UC	Unità di conto	Regole contabili
ZEC-R	Registrazione digitale	Registro affidabile
ZEC-C	Strumento coperto	Riserve documentate e verificate
ZEC-RIM	Strumento rimborsabile	Diritto contrattuale valido
ZEC-PAY	Utilizzo nei pagamenti	Conformità e autorizzazioni applicabili

Le tipologie non sono automaticamente equivalenti né cumulabili.

Uno strumento potrà possedere più qualificazioni soltanto se soddisfa separatamente tutti i requisiti pertinenti.

TITOLO III – EMISSIONE E GESTIONE

Articolo 7 – Soggetto emittente proposto

1. Il progetto individua nel **Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)** il soggetto proposto per l'eventuale organizzazione dell'emissione e della gestione dello ZEC.
2. La relativa attribuzione di funzioni è subordinata alla verifica:
    - dell'esistenza giuridica del soggetto;
    - della sua capacità di assumere obbligazioni;
    - della titolarità delle risorse;
    - della compatibilità delle attività con il quadro normativo applicabile;
    - delle eventuali autorizzazioni richieste.
3. Fino alla conclusione di tali verifiche, la qualifica di emittente deve essere considerata una designazione progettuale e non una certificazione di autorizzazione bancaria o finanziaria.

Articolo 8 – Procedura di emissione

Ogni eventuale emissione dovrà seguire una procedura documentata.

Fase 1 – Richiesta

Il soggetto richiedente presenta una proposta motivata di emissione.

Fase 2 – Istruttoria

Gli uffici competenti verificano:

- quantità richiesta;
- finalità;
- copertura disponibile;
- disponibilità tecnica;
- conformità contrattuale;
- limiti di emissione.

Fase 3 – Autorizzazione

L'organo competente adotta un provvedimento formale con indicazione della quantità autorizzata.

Fase 4 – Creazione

La quantità autorizzata viene registrata nel sistema attraverso un processo controllato.

Fase 5 – Registrazione

Ogni unità o lotto riceve un identificativo univoco.

Fase 6 – Distribuzione

L'eventuale attribuzione ai partecipanti avviene secondo le regole contrattuali e operative applicabili.

Fase 7 – Controllo

La quantità in circolazione viene riconciliata con il registro delle emissioni e con le riserve pertinenti.

Articolo 9 – Identificativo univoco

Ogni emissione o lotto dovrà contenere almeno:

- codice dello strumento;
- numero progressivo;
- identificativo dell'emissione;
- data e ora;
- quantità;
- soggetto emittente;
- riferimento all'atto autorizzativo;
- categoria funzionale;
- stato operativo;
- eventuale riferimento alla copertura.

Esempio di struttura identificativa:

```
ZEC-2026-000001-000001
```

La struttura definitiva dovrà essere stabilita dal manuale tecnico dei registri.

Articolo 10 – Stati dell'emissione

Gli stati ammessi sono:

1. proposta;
2. in istruttoria;
3. autorizzata;
4. creata;
5. registrata;
6. distribuita;
7. sospesa;
8. contestata;
9. rimborsata, ove applicabile;
10. annullata;
11. ritirata.

Il sistema dovrà conservare la cronologia di ogni cambiamento di stato.

TITOLO IV – COPERTURA E RISERVE

Articolo 11 – Principio di copertura

1. Per gli strumenti qualificati ZEC-C, il progetto stabilisce l'obiettivo di copertura patrimoniale integrale.
2. Il rapporto di copertura è determinato attraverso la seguente formula:

RC = RA / OC × 100

Dove:

- RC = rapporto di copertura;
- RA = valore degli attivi di riserva ammissibili;
- OC = obbligazioni o quantità nominali rilevanti ai fini della copertura.

3. Il valore degli attivi deve essere determinato sulla base di criteri verificabili e prudenziali.
4. Gli attivi non documentati, non disponibili o non verificabili non possono essere conteggiati come riserve ammissibili.

Articolo 12 – Categorie di riserva

Le categorie potenzialmente ammissibili comprendono:

A. Disponibilità monetarie

- depositi in euro;
- disponibilità liquide;
- strumenti monetari a breve termine, ove ammissibili.

B. Attività finanziarie liquide

- titoli pubblici o strumenti finanziari ammissibili;
- attività negoziabili con adeguata liquidità;
- strumenti a basso rischio, previa valutazione.

C. Metalli preziosi

- oro fisico;
- altri metalli ammessi dalla disciplina interna;
- quantità, titolo, peso e custodia documentati.

D. Altri attivi

- ulteriori attività soltanto se giuridicamente disponibili, valutabili e liquidabili secondo criteri preventivamente approvati.

Articolo 13 – Registro delle riserve

Il registro delle riserve dovrà riportare:

Campo	Informazione richiesta
ID riserva	Codice univoco
Categoria	Liquidità, titoli, metalli, altri attivi
Proprietario	Soggetto titolare
Custode	Soggetto depositario
Ubicazione	Luogo o istituto di custodia
Quantità	Valore o quantità fisica
Valore nominale	Importo documentato
Valore prudenziale	Valore rettificato
Data valutazione	Data dell'ultima valutazione
Vincoli	Pegni, gravami, restrizioni
Verifica	Documento indipendente
Stato	Disponibile, vincolato, contestato, non verificato

Articolo 14 – Segregazione e protezione patrimoniale

La documentazione dovrà indicare in modo inequivocabile:

- chi detiene giuridicamente gli attivi;
- chi li custodisce;
- chi può disporne;
- quali creditori possono aggredirli;

- se esistono diritti di terzi;
- se le riserve sono segregate;
- quali tutele operano in caso di insolvenza.

La semplice iscrizione in un registro interno non produce automaticamente segregazione patrimoniale né protezione concorsuale.

Articolo 15 – Prospetto delle riserve

Alla data di approvazione della presente scheda, i dati patrimoniali effettivi non sono inseriti nella specifica.

Il prospetto dovrà essere compilato esclusivamente sulla base di documenti probatori.

Voce	Dato
Totale ZEC emessi	Da documentare
Totale ZEC coperti	Da verificare
Totale riserve ammissibili	Da documentare
Valore prudenziale riserve	Da determinare
Rapporto di copertura	Da calcolare
Attestazione indipendente	Da acquisire
Data dell'ultima verifica	Da indicare

TITOLO V – CONTI, PORTAFOGLI E REGISTRI DIGITALI

Articolo 16 – Architettura dei conti

Il sistema informatico dovrà distinguere:

1. conto contabile di riferimento;
2. registro delle emissioni;
3. registro delle riserve;
4. conto individuale del partecipante;
5. portafoglio digitale;
6. registro dei trasferimenti;
7. registro delle operazioni di compensazione;
8. eventuale conto di regolamento presso un prestatore autorizzato.

La visualizzazione di un saldo non dimostra, da sola, la disponibilità di fondi depositati presso un istituto finanziario.

Articolo 17 – Portafoglio digitale

Il portafoglio ZEC dovrà consentire, secondo le funzionalità effettivamente implementate:

- visualizzazione del saldo;
- consultazione dei movimenti;
- identificazione delle operazioni;
- verifica dello stato delle transazioni;
- gestione delle autorizzazioni;
- consultazione delle ricevute;
- esportazione dei dati;
- apertura di contestazioni.

Articolo 18 – Custodia e controllo delle credenziali

Il sistema dovrà prevedere:

- autenticazione forte;
- protezione delle credenziali;
- gestione sicura delle chiavi crittografiche;
- procedure di recupero;
- registrazione degli accessi;
- limitazione dei privilegi;
- autenticazione multifattore per le operazioni sensibili.

Le modalità di custodia dovranno distinguere tra:

- portafoglio custodial;
- portafoglio non custodial;
- portafoglio istituzionale;
- portafoglio multisignature.

La responsabilità per la custodia e la perdita delle credenziali dovrà essere definita contrattualmente.

Articolo 19 – Trasferimenti

Ogni trasferimento dovrà essere identificabile mediante:

- mittente;
- destinatario;
- quantità;
- data e ora;
- identificativo;
- autorizzazione;
- stato;
- eventuale commissione;
- riferimento contabile.

Gli stati minimi saranno:

- creato;

- autorizzato;
- in elaborazione;
- registrato;
- completato;
- respinto;
- sospeso;
- contestato;
- stornato, ove tecnicamente e giuridicamente ammissibile.

Articolo 20 – Irrevocabilità e rettifiche

1. Il sistema dovrà stabilire quando una registrazione diventa definitiva.
2. Le operazioni completate non potranno essere modificate senza lasciare traccia.
3. Gli errori dovranno essere corretti mediante registrazioni rettificative.
4. Le contestazioni dovranno essere gestite attraverso una procedura documentata.
5. Le rettifiche non potranno essere utilizzate per cancellare retroattivamente la cronologia delle operazioni.

TITOLO VI – PAGAMENTI, REGOLAMENTO E COMPENSAZIONE

Articolo 21 – Distinzione delle operazioni

Il sistema dovrà distinguere quattro fenomeni:

A. Visualizzazione contabile

Il partecipante visualizza un saldo espresso in ZEC.

B. Registrazione contabile

Il sistema annota un credito, un debito o un trasferimento interno.

C. Compensazione multilaterale

Le posizioni creditorie e debitorie vengono confrontate e compensate secondo regole concordate.

D. Regolamento finale

L'obbligazione viene effettivamente estinta attraverso una modalità giuridicamente valida e concretamente eseguita.

Nessuna delle prime tre operazioni dimostra automaticamente che sia avvenuto un pagamento finale.

Articolo 22 – Integrazione con SIPSE Pay

SIPSE Pay è individuato come infrastruttura tecnologica progettuale per l'integrazione delle operazioni economiche espresse in ZEC.

Le funzionalità previste comprendono:

- identificazione dei partecipanti;
- presentazione degli importi;
- predisposizione delle richieste;
- autorizzazione delle operazioni;
- trasmissione delle istruzioni;
- consultazione dei saldi;
- generazione delle ricevute;
- riconciliazione;
- monitoraggio delle operazioni.

L'esecuzione dei pagamenti dovrà essere affidata ai soggetti legittimati e autorizzati, quando richiesto dalla normativa applicabile.

Articolo 23 – Integrazione con il Mercato Sovrano dei Popoli

Nel Mercato Sovrano dei Popoli (MSP), lo ZEC potrà essere utilizzato come unità comune di indicazione e confronto dei prezzi, secondo le convenzioni sottoscritte dai partecipanti.

Le schede commerciali dovranno indicare:

- prezzo in ZEC;
- quantità;
- descrizione del bene o servizio;
- identità del venditore;
- condizioni di consegna;
- modalità di regolamento;
- eventuali imposte;
- condizioni contrattuali.

Il prezzo espresso in ZEC non implica automaticamente l'accettazione dello ZEC come mezzo di pagamento.

Articolo 24 – Integrazione con il Sistema Multilaterale di Regolamento e Compensazione

Il SMRC potrà utilizzare lo ZEC come unità di misurazione delle posizioni multilaterali.

La posizione netta potrà essere calcolata secondo la formula:

$$\mathbf{PN_i = C_i - D_i}$$

Dove:

- PN_i = posizione netta del partecipante;
- C_i = crediti contabilizzati;
- D_i = debiti contabilizzati.

La compensazione non costituisce automaticamente regolamento finale.

Ogni ciclo dovrà produrre:

- prospetto delle posizioni;
- identificazione dei partecipanti;
- importi compensati;
- importi residui;
- eventuali contestazioni;
- modalità di regolamento finale;
- ricevuta di chiusura.

TITOLO VII – SICUREZZA INFORMATICA E INTEROPERABILITÀ

Articolo 25 – Requisiti di sicurezza

L'infrastruttura informatica dovrà adottare misure proporzionate ai rischi, tra cui:

1. cifratura dei dati in transito;
2. cifratura dei dati conservati;
3. autenticazione forte;
4. controllo degli accessi;
5. separazione dei privilegi;
6. registri di audit;
7. protezione delle API;
8. monitoraggio degli eventi;
9. gestione delle vulnerabilità;
10. aggiornamenti di sicurezza.

Articolo 26 – API e interoperabilità

Le interfacce di integrazione dovranno prevedere:

- autenticazione delle applicazioni;
- autorizzazione delle richieste;
- identificativi univoci;
- protezione contro richieste duplicate;
- validazione degli importi;
- controllo degli stati;
- registrazione delle risposte;
- gestione degli errori;

- versionamento delle API.

La documentazione tecnica delle API dovrà essere pubblicata soltanto dopo la verifica di sicurezza e l'approvazione della versione operativa.

Articolo 27 – Continuità operativa

Dovranno essere predisposti:

- backup periodici;
- copie di sicurezza protette;
- piano di ripristino;
- procedure per indisponibilità;
- piano di risposta agli incidenti;
- registrazione degli eventi;
- test periodici di recupero;
- individuazione dei responsabili.

Gli obiettivi di ripristino dovranno essere indicati nel piano tecnico:

Parametro	Valore
RTO – tempo massimo di ripristino	Da definire
RPO – perdita massima di dati tollerabile	Da definire
Frequenza backup	Da definire
Conservazione registri	Da definire
Responsabile sicurezza	Da nominare

TITOLO VIII – TRASPARENZA, RISCHI E TUTELA DEI PARTECIPANTI

Articolo 28 – Informazioni obbligatorie

Prima di aderire o utilizzare uno strumento ZEC, il partecipante dovrà ricevere informazioni chiare su:

- natura dello strumento;
- soggetto emittente;
- diritti attribuiti;
- assenza o presenza di rimborso;
- modalità di conversione;
- copertura patrimoniale;
- rischi;
- costi;
- tempi delle operazioni;
- gestione delle contestazioni;

- trattamento dei dati personali;
- eventuali limitazioni.

Articolo 29 – Registro dei rischi

Il sistema dovrà mantenere un registro aggiornato dei rischi.

Rischio	Misura di controllo
Rischio di riserva	Verifica indipendente degli attivi
Rischio di liquidità	Analisi delle scadenze e disponibilità
Rischio di controparte	Valutazione dei soggetti coinvolti
Rischio operativo	Procedure e controlli interni
Rischio informatico	Sicurezza e monitoraggio
Rischio di frode	Autenticazione e tracciabilità
Rischio giuridico	Parere legale e verifica normativa
Rischio reputazionale	Comunicazione trasparente
Rischio di cambio	Chiarezza sulla natura del rapporto 1:1

Articolo 30 – Reclami e contestazioni

Dovrà essere istituita una procedura che permetta ai partecipanti di:

- presentare reclami;
- contestare operazioni;
- richiedere estratti;
- ottenere chiarimenti;
- chiedere la rettifica di errori;
- ricevere una risposta motivata.

I termini, le competenze e le modalità di ricorso dovranno essere disciplinati dal regolamento operativo applicabile.

TITOLO IX – CONFORMITÀ GIURIDICA E STANDARD INTERNAZIONALI

Articolo 31 – Verifica della classificazione giuridica

Prima di qualsiasi emissione destinata alla circolazione pubblica o di qualsiasi servizio di pagamento, dovrà essere predisposto un parere legale che determini la classificazione effettiva dello strumento.

La verifica dovrà considerare, secondo la concreta struttura dell'operazione:

- disciplina bancaria;
- moneta elettronica;
- servizi di pagamento;
- strumenti finanziari;
- normativa antiriciclaggio;
- identificazione della clientela;
- protezione dei consumatori;
- protezione dei dati personali;
- fiscalità;
- sanzioni finanziarie;
- obblighi di rendicontazione;
- disciplina dei sistemi informatici e della resilienza operativa.

Dovranno essere considerate, ove applicabili, la normativa dell'Unione europea e quella italiana, incluse le disposizioni e i regolamenti delle autorità competenti.

Articolo 32 – Condizioni di operatività

Nessuna funzione potrà essere dichiarata operativa sulla sola base della sua previsione nella presente scheda.

Prima dell'avvio dovranno risultare:

1. classificazione giuridica;
2. verifica dei soggetti coinvolti;
3. eventuali autorizzazioni;
4. contratti e condizioni d'uso;
5. copertura e riserve, ove necessarie;
6. sicurezza informatica;
7. procedure di reclamo;
8. controlli e audit;
9. informativa ai partecipanti;
10. approvazione dell'avvio operativo.

Articolo 33 – Identificativi interni e ISO 4217

1. Il codice interno ZEC e gli eventuali identificativi P-ISO del sistema OISP sono identificativi progettuali.
2. Non costituiscono codici ufficiali ISO 4217.
3. L'eventuale assegnazione di un codice ISO 4217 compete all'organismo di manutenzione dello standard.
4. La domanda di assegnazione non determina automaticamente l'accoglimento.
5. L'eventuale codice ISO 4217 non attribuirebbe, di per sé, corso legale, autorizzazione bancaria, autorizzazione ai pagamenti o garanzia di convertibilità.

TITOLO X – CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DOCUMENTALE

Articolo 34 – Etichette di stato

Ogni caratteristica dello ZEC dovrà essere contrassegnata da una delle seguenti qualificazioni:

Codice	Stato	Significato
DES	Progettato	Previsto nella documentazione
DOC	Documentato	Supportato da documenti disponibili
VIF	Verificato indipendentemente	Controllato da soggetto indipendente
AUT	Autorizzato	Coperto dalle autorizzazioni eventualmente necessarie
OPR	Operativo	Effettivamente funzionante e testato
NAV	Non disponibile	Informazione o prova non disponibile

Le qualificazioni dovranno essere applicate separatamente a ciascun elemento.

La presenza dello stato DOC non comporta automaticamente VIF, AUT o OPR.

Articolo 35 – Stato iniziale della presente scheda

Alla data di emissione del documento:

Elemento	Stato iniziale
Denominazione ZEC	DES
Simbolo Ƶ	DES
Unità frazionaria	DES
Rapporto convenzionale 1:1	DES
Architettura funzionale	DES
BNVSM quale emittente proposto	DES
Riserve effettive	NAV
Rapporto di copertura verificato	NAV
Diritto di rimborso	NAV
Autorizzazioni finanziarie	NAV
Codice ISO 4217 ufficiale	NAV
Integrazione SIPSE Pay	DES
Integrazione MSP	DES
Integrazione SMRC	DES
Audit indipendente	NAV
Operatività pubblica	NAV

La tabella dovrà essere aggiornata quando saranno disponibili documenti probatori e verifiche.

TITOLO XI – APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E DOCUMENTI COLLEGATI

Articolo 36 – Documenti di riferimento

La presente scheda deve essere letta congiuntamente ai seguenti atti:

1. Deliberazione istitutiva n. 01/ZEC;
2. Convenzione n. 02/ZEC – Integrazione BNVSM–SIPSE;
3. Regolamento n. 03/ZEC – Emissione, copertura e riserve;
4. Regolamento n. 04/ZEC – Conti, portafogli e strumenti digitali;
5. Regolamento n. 05/ZEC – Utilizzo nel MSP e nel SMRC;
6. Dossier tecnico-economico generale n. 06/ZEC;
7. Atto n. 07/ZEC – Scheda tecnica generale.

Eventuali incongruenze dovranno essere risolte attraverso un atto di coordinamento, senza modifiche informali dei documenti approvati.

Articolo 37 – Aggiornamento della scheda

La scheda dovrà essere aggiornata in caso di:

- modifica delle caratteristiche nominali;
- modifica della struttura di emissione;
- variazione della copertura;
- introduzione di nuove funzionalità;
- modifica dei sistemi informatici;
- nuove autorizzazioni;
- variazioni normative;
- assegnazione di eventuali codici ufficiali;
- esito di verifiche indipendenti.

Ogni versione dovrà indicare numero, data, motivazione e responsabile della modifica.

Articolo 38 – Contatti e responsabilità

Soggetto coordinatore: S.I.P.S.E.

Soggetto emittente proposto: BNVSM, subordinatamente alle verifiche previste.

Ufficio tecnico ZEC: da designare.

Ufficio riserve e copertura: da designare.

Responsabile sicurezza informatica: da designare.

Responsabile conformità normativa: da designare.

Revisore indipendente: da individuare.

Indirizzo istituzionale: da confermare.

Sito di riferimento: sipsesovereign.org

ALLEGATO A – SCHEDA IDENTIFICATIVA SINTETICA

Parametro	Valore di progetto
Nome	Zecchino Veneto
Sigla	ZEC
Simbolo	Ƶ
Unità	1 ZEC
Frazionamento	100 centesimi
Decimali	2
Riferimento contabile	1 ZEC = 1 EUR
Natura del rapporto	Convenzionale
Emittente proposto	BNVSM
Sistema di riferimento	SIPSE
Mercato di utilizzo previsto	MSP
Sistema di compensazione	SMRC
Infrastruttura digitale prevista	SIPSE Pay
Codice interno	ZEC
Codice ISO 4217	Non assegnato
Copertura	Da documentare e verificare
Rimborso	Solo se contrattualmente previsto
Circolazione pubblica	Subordinata a verifica giuridica e autorizzativa

ALLEGATO B – GLOSSARIO TECNICO

Unità di conto: unità convenzionale utilizzata per misurare e contabilizzare valori economici.

Emissione: processo con il quale viene creato e registrato uno strumento secondo regole prestabilite.

Copertura: rapporto tra gli attivi ammissibili e le obbligazioni rilevanti dello strumento.

Riserva: insieme degli attivi identificati e destinati alla funzione di copertura.

Rimborso: adempimento di un'obbligazione contrattuale di restituzione del valore.

Portafoglio digitale: interfaccia o sistema che permette di visualizzare e, ove previsto, gestire strumenti digitali.

Compensazione: determinazione delle posizioni nette tra più partecipanti.

Regolamento finale: effettiva estinzione dell'obbligazione secondo modalità giuridicamente valide.

P-ISO: identificativo interno del sistema di standardizzazione OISP, distinto dagli identificativi ufficiali ISO.

ISO 4217: standard internazionale per i codici di valuta, la cui manutenzione e assegnazione competono all'organismo designato.

ALLEGATO C – REGISTRO DELLE MODIFICHE

Versione	Data	Modifica	Responsabile
1.0	15/11/2026	Prima emissione della scheda generale	SIPSE – da confermare

ALLEGATO D – APPROVAZIONE

La presente Scheda Tecnica Generale n. 07/ZEC viene sottoposta all'approvazione dell'organo competente del SIPSE e costituisce il riferimento tecnico-documentale generale per gli atti successivi relativi allo Zecchino Veneto.

Luogo: _____

Data: _____

Organo deliberante: _____

Responsabile della redazione: _____

Firma: _____

Approvazione: _____

DICHIARAZIONE CONCLUSIVA

Lo Zecchino Veneto è concepito quale strumento di riferimento economico e contabile per favorire l'interoperabilità tra i partecipanti al Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica.

La sua credibilità non dovrà derivare dalla sola denominazione, dalla rappresentazione digitale o dalla dichiarazione di un rapporto convenzionale con l'euro, bensì dalla verificabilità delle regole, dalla trasparenza delle emissioni, dalla documentazione delle riserve, dalla certezza dei diritti attribuiti ai partecipanti e dalla conformità delle attività alle disposizioni applicabili.

Principio tecnico fondamentale:

Ogni unità registrata deve avere una natura identificabile; ogni copertura deve essere dimostrabile; ogni diritto di rimborso deve essere contrattualmente definito; ogni pagamento deve essere effettivamente regolato; ogni funzione operativa deve essere verificata e, ove necessario, autorizzata.

S.I.P.S.E. – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica

ZEC – Zecchino Veneto

Una unità comune di riferimento, regole verificabili, trasparenza multilaterale.